

Esente da bollo
ex art. 82
comma 5 del
D.lgs. 117/2017

SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

OGGETTO: Convenzionamento ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

FC22SER027 - LOTTO _____

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.

e

_____ **ODV** con sede legale in ____ (C.F. e P.IVA n. _____), rappresentato da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, sita in via _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato anche "*Ente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "*Parti*".

Premesso che

- l'Ente è un Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 117/2017;

- l'Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017);
- aderisce alla seguente Rete Associativa _____;
- l'Ente è accreditato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alle attività di trasporto sanitario;
- l'Ente è in possesso dei requisiti di moralità professionale ex art. 56, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è proceduto ad indire apposita procedura comparativa per l'affidamento, mediante convenzionamento ex artt. 56 e 57 del D.lgs. 117/2017, del servizio di trasporto sanitario per l'emergenza ed urgenza;
- l'Avviso prot. n. _____ del _____ è stato pubblicato sul sito web istituzionale per il periodo dal _____ al _____;
- in risposta all'Avviso anzidetto l'Ente ha presentato la propria candidatura per il lotto _____ Voce _____;
- all'esito dei lavori della Commissione, con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è proceduto ad aggiudicare all'Ente il lotto _____ e ad approvare la stipula della presente Convenzione;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'Ente _____ ha altresì prestato apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, domiciliata in _____, via _____, n. _____, per l'importo di € _____ (euro _____/00) emessa in data _____ (la cauzione ammonterà al 10% dell'importo contrattuale per la durata di 5 anni);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2) - OGGETTO

ASU FC affida a _____, che per il tramite di (legale rappresentante) accetta, il servizio di trasporto di emergenza e urgenza così come previsto dal Lotto n. _____ previsto nello Standard Organizzativo (Voce _____) allegato alla presente Convenzione per un periodo di 60 mesi così come descritto nel citato Standard Organizzativo e sulla base dell'istanza presentata dall'Ente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati.

L'Ente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle direttive e prescrizioni disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso.

Art. 3) - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 60 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 48 mesi su richiesta di ASU FC, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Art. 4) -GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, l'Ente

presta apposita garanzia citata in premesse.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Ente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso l'ASU FC ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti dell'ASU FC a far data dalla stipula della Convenzione.

La garanzia opera per tutta la durata del rapporto convenzionale e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASU FC, per quanto di ragione, verso l'Ente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Ente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'ASU FC.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASU FC ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

Art. 5) - DUVRI

L'Ente ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'ASU FC nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI), che verrà predisposto dall'ASU FC all'atto della sottoscrizione della Convenzione, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante

l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio oggetto della Convenzione. L'ASU FC si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da ogni parte coinvolta. L'ASU FC trasmetterà pertanto all'Ente, per tutti gli adempimenti conseguenti, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dalle Interferenze (DUVRI).

Art. 6) - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ente si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'ASU FC, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 7) - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale addetto, così come per cause di forza maggiore, l'Ente deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.

In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio, l'ETS si impegna, sin d'ora, a garantire la continuità del servizio.

Pertanto l'attività prestata non può essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e, nel caso di sciopero, l'Ente non può sospendere l'attività prestata; a tal fine l'Ente deve comunicare per via PEC all'ASU FC la data di inizio dello sciopero almeno 5

(cinque) giorni prima dello stesso. L'interruzione ingiustificata dei servizi di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'affidatario, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale e consegue causa di risoluzione immediata ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8) - ASSICURAZIONE DANNI

L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'ASU FC e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ASU FC connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale dell'ente relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc.;
- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

Per ciascuna delle garanzie sopra previste la copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00. La copertura RCA deve prevedere per ciascun mezzo un massimale non inferiore ad €. 6.450.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €. 6.450.000,00 per danni a persone e non inferiore ad €. 1.300.000,00 per danni a cose. A dimostrazione di tale obbligo l'Ente ha prodotto copia della polizza assicurativa, agli atti dell'ASU FC. emessa da, in data, Filiale di, Via, n, per un massimale non

inferiore a Euro xxxxxxxxxxxx (Euro xxxxx,00), vigente per tutta la durata della Convenzione.

Art. 9) - SPESE RIMBORSABILI

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.

Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017.

L'importo previsto, così come derivante dall'istanza presentata dall'Ente, è di € _____ (specificare per ogni postazione l'importo massimo rimborsabile).

L'ASU FC definisce annualmente con l'Ente un preventivo in cui è indicato per ciascuna voce di spesa corrente, la misura massima rimborsabile in aumento rispetto ai costi preventivati. Le spese per investimenti ed ammortamenti non potranno essere oggetto di alcuna misura di aumento rispetto agli importi indicati nel preventivo annuale di spesa.

L'ASU FC erogherà un acconto mensile pari ad un dodicesimo del tetto massimo di rimborso presentato dall'Ente in sede di offerta.

L'ASU FC, al termine dell'anno di riferimento, provvederà ad erogare eventuale saldo della quota rimborso dei costi sostenuti secondo i criteri ed entro i limiti sopra descritti.

L'Ente dovrà presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un rendiconto annuale al 31 dicembre di ogni anno, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente, al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato da ASU FC.

	Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.	
	Pertanto, l'Ente dovrà presentare unitamente al rendiconto, o entro una data da concordare con ASU FC prima dell'avvio del rapporto convenzionale, il Bilancio al 31 dicembre, sottoscritto dal Legale Rappresentante. Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti.	
	Le voci di costo che ASU FC riconoscerà sono elencate nel sottostante schema di rendiconto.	
	Non sarà riconosciuta alcuna altra voce di costo.	
	Tra i costi indiretti non dovranno essere comprese voci a titolo di maggiorazione, accantonamenti, ricarichi o simili.	
	E' previsto il rimborso dei soli costi fatturati e rendicontati.	
	Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.	
	I costi indiretti dovranno essere imputati in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto ossia in percentuale corrispondente al rapporto tra totale dei costi diretti (voce 1. dello schema di rendiconto di cui sotto) ed importo globale dei costi indiretti riferiti all'intera attività svolta dall'Ente (voce 2. dello schema di rendiconto di cui sotto).	
	Sia i costi diretti sia i costi indiretti nello schema di rendiconto dovranno essere articolati in due livelli di dettaglio (ad esempio: 1. Costi diretti, 1.1 automezzi, 1.2 personale dipendente, 1.3 personale volontario etc.).	
	Ad ASU FC dovrà pervenire tutta la documentazione idonea a comprovare l'entità dei costi effettivamente sostenuti. In mancanza i costi non verranno rimborsati.	
	Il pagamento non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria	

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto annuale e l'importo delle fatture emesse nell'anno, si procederà a conguaglio:

- a favore dell'Ente se l'importo delle fatture è inferiore all'ammontare delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale;
- a favore di ASU FC se l'importo delle fatture è superiore all'ammontare delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale.

SCHEMA DI RENDICONTO

1 costi diretti

1.1 automezzi (A)

1.1.1 manutenzione e riparazione (B)

1.1.2 carburante

1.1.3 pulizia e sanificazione

1.1.4 assicurazione R.C. automezzi

1.1.5 interessi passivi su finanziamenti automezzi

1.1.6 ammortamenti su automezzi

1.1.7 collaudo dei presidi e delle attrezzature a bordo

1.2 personale dipendente

1.2.1 emolumenti lordi

1.2.2 vestiario (C)

1.3 personale volontario

1.3.1 vestiario (C)

2 costi indiretti

2.1 utenze

2.1.1 energia

	2.1.2 acqua	
	2.1.3 gas	
	2.1.4 riscaldamento	
	2.1.5 telefono	
	2.1.6 lavanderia effetti letterecci e divise personale	
	2.1.7 assicurazioni	
	2.1.8 Corsi di formazione	
	(A) si intendono solo automezzi utilizzati in Convenzione per l'esclusivo trasporto di infermi e non quelli ad uso istituzionale.	
	(B) sia manutenzione ordinaria sia manutenzione straordinaria non dovuta a negligenza o colpa del personale autista.	
	(C) si intende il costo di fornitura del vestiario, delle calzature e dei caschetti.	
	La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.	
	I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.	
	I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002 ovvero a 60 giorni dalla data di accettazione delle fatture elettroniche da parte di ASU FC.	
	Art. 10) - CONTROLLI DOCUMENTALI	
	L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:	
	<input type="checkbox"/> i curricula degli addetti ai servizi;	
	<input type="checkbox"/> la formazione periodica sostenuta;	

☒ lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con

l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;

☒ le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero dei Trasporti);

☒ riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;

☒ riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del processo...).

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato, l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.

Art. 11) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Ente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a

_____ (C.F./P.IVA _____),

presso:

Banca _____;

Codice IBAN: _____;

Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

- _____, nato a _____ il _____, C.F. _____;

- _____, nato a _____ il _____, C.F. _____;

- _____, nato a _____ il _____, C.F. _____;

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dall'Ente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 12) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa, l'ASU FC ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Ente a mezzo PEC, la Convenzione, nei seguenti casi:

a) Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Ente di una o più prestazioni oggetto della Convenzione in argomento, senza giustificato motivo;

c) Grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'Ente nella relazione tecnica;

d) Gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'ASU FC;

e) Cessione totale o parziale della Convenzione;

	f) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;	
	g) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
	h) Violazione da parte dell'Ente delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di istanza;	
	i) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi;	
	l) Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;	
	m) Invalidità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, della copertura assicurativa nel rispetto delle condizioni e nei termini prescritti;	
	Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.	
	ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'ODV che segue in graduatoria, con cui stipulare una nuova Convenzione, addebitando in entrambi i casi all'Ente inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute da ASU FC rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta.	
	L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione della Convenzione, verrà comunicato all'Ente inadempiente. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Ente inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esimerà l'Ente inadempiente da ogni responsabilità in	

cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della Convenzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione della Convenzione comporta la possibilità per l'ASU FC di procedere all'incameramento della garanzia definitiva e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi dell'art.1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro soggetto.

In caso di risoluzione o recesso della Convenzione prima della scadenza naturale, l'Ente ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità in favore dell'ASU FC, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

Art. 13) - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASU FC ha diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'Ente mediante PEC.

ASU FC potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio de quo o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne

consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 14) - PENALI

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, verificata in contraddittorio con l'Ente, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

- Per la mancata messa a disposizione del mezzo sostitutivo in caso di necessità: € 500,00
- Per ogni non conformità riscontrata sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi conformemente a quanto indicato negli Standard organizzativi: € 300,00 a evento;
- Per ogni altra mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto negli Standard organizzativi: € 300,00 - € 3.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASU FC;
- Sopravvenuta mancanza della copertura assicurativa durante il rapporto contrattuale: € 5.000,00;
- Per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto da parte degli operatori: € 300,00 - € 800,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASU FC ;

Le penali sono cumulabili. Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito e incassate a mezzo di compensazione con il rimborso dovuto all'Ente.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Ente, secondo le seguenti modalità:

- l'ASU FC segnala via PEC all'Ente l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando

lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento

entro un congruo termine all'uopo assegnato;

- l'Ente ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;

- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ASU FC comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Ente le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Art. 15) - CESSIONE DELLA CONVENZIONE, CESSIONE DEI CREDITI

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive l'Ente dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, pena l'applicazione di apposita penale, allegandovi copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'Ente subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dell'Ente originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Ente è intesa come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

Art. 16) - CONTROVERSIE

In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Ente e ASU FC è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 17) - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle norme riportate nell'Avviso, alle disposizioni vigenti comunitarie e nazionali, ed in particolare la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Le Parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Art. 18) - DISPOSIZIONI FISCALI

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a € _____, (euro _____/_) I.V.A. inclusa come di legge.

La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Udine (UD)

- cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100,

Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - il Direttore della S.O.C.

Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET

_____. con sede legale in __ (__) CAP __, __ (C.F./P.IVA __) - Sig.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 05/01/2024 13:17:14

IMPRONTA: 559F1A04EEC6DB1F35B842C14F70318DE2D89123984A6FEC72B82E6546CF2446
E2D89123984A6FEC72B82E6546CF244696F979F90A8C8C36A3ADBB0441633134
96F979F90A8C8C36A3ADBB044163313484E73B30D54C66D6A8EBF98E369F48B9
84E73B30D54C66D6A8EBF98E369F48B9F178F48D919EC9B525A5BF835574F729